Riservato all'Ufficio Proponente

Richiesta pubblicazione Albo Pretorio on-line

n. 6983 del 18/06/2020



Spazio per la registrazione

Ordinanza n. 189

Del 18/06/2020

CITTÀ DI MESSINA

Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: Emergenza COVID-19, misure di contenimento del contagio. Ordinanza contingibile e urgente per le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande alcoliche- Revoca O.S. n. 187 del 12 giugno 2020-

IL VICE SINDACO

Premesso che:

- con nota prot. n. 135358 del 17/06/2020 il Sindaco ha comunicato il protrarsi della propria assenza per motivi personali fino al 05/07/2020
- l'art. 53, comma 2, del Testo Unico sugli Enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) prevede la sostituzione del Sindaco da parte del Vicesindaco, nei casi ivi indicati (tra cui l'assenza o l'impedimento temporaneo);

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D. L. 3 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; - il D. L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 25-03-2020, n.79) e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2020, n. 73;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020; - il

D.L. 16.5.2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID - 2019;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'anno 2020; - l'Ordinanza contingibile e urgente 17.5.2020, n. 21;

Richiamata l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana 2.6.2020, n. 22;

Preso atto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 20/81/CR01/COV19, richiamate dall'art.1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale lettera ee" del D.P.C.M. del 17.5.2020 che dall'art 3 "attività di ristorazione" dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2.6.2020;

Viste le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 20/81/CR01/COV19 dell'11 giugno 2020 come richiamate dal DPCM 11 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020, che hanno dettato le seguenti disposizioni per il settore della Ristorazione:

"Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo

di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.

- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il

ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc...). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

CONSIDERATO

Che a seguito dell'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);

Che nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo in loco delle stesse, sia all'interno che all'esterno;

Che l'obbligo allo "sbicchieramento" delle bevande alcoliche e non alcoliche previsto dall'O.S. 250 del 22/12/2018 non impedisce i fenomeni di assembramento che si sono verificati ugualmente nel primo periodo di ripresa delle attività di somministrazione;

Che permane l'obbligo alla vendita di bevande da asporto mediante sbicchieramento con bicchiere monouso per tutte le bevande non alcoliche come già disposto con O.S. n. 350 del 22/12/2018;

Dato atto che in occasione del Comitato d'Ordine Pubblico e Sicurezza dell'11 giugno 2020 è emersa la necessità di adottare misure straordinarie, anche in via sperimentale e

temporanea, finalizzate a contrastare il fenomeno dell'assembramento e contrastare il fenomeno dell'abuso del consumo di alcool la cui somministrazione all'esterno dei locali di ristorazione costituisce occasione essa stessa di assembramento;

Che tenuto conto di quanto è stato rappresentato nel Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza dell'11 giugno 2020, il Comune ha emanato l'O.S. n. 187 del 12 giugno 2020 con la quale ha disposto che:

Che a seguito della pubblicazione della suddetta O.S. 187/2020 le Associazioni di categoria che rappresentano le attività di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande hanno chiesto un incontro con l'Amministrazione per potere rappresentare le criticità emerse dall'applicazione dell'Ordinanza;

Che in data 15 giugno 2020 l'Assessore alle Attività Produttive ha convocato un tavolo tecnico con la Camera di Commercio e le Associazioni di Categoria, all'esito del quale è emerso la volontà condivisa dalle parti sociali di mantenere in vigore le misure di contrasto al consumo di alcool nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e la necessità di allineare gli orari di chiusura degli esercizi commerciali dedicati alla ristorazione e somministrazione di cibi e bevande a quelli praticati nelle altre città siciliane al fine di evitare gli spostamenti al di fuori del territorio comunale che potrebbero esporre i cittadini a maggiori rischi derivanti dal percorso autostradale e di non alimentare fenomeni distorsivi di concorrenza commerciale che, a seguito del periodo di sospensione obbligatoria dell'attività imposta dalle disposizioni per il contenimento del contagio da Coronavirus, aggraverebbero una situazione economica che si presenta già in forte crisi;

Ritenuto necessario nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti adottando misure straordinarie e per un periodo limitato di tempo, finalizzate alla verifica del rispetto delle misure sul distanziamento personale e dell'andamento della curva epidemiologica del virus COVID-19;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge n.125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati";
- il DPCM con allegati del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza Presidente Regione Siciliana n. 22 del 2 giugno 2020;

- Il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 con le allegate Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza Permanente delle Regioni e delle Province Autonome dell'11 giugno 2020;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 187 del 12 giugno 2020;
- il vigente Regolamento di Polizia Municipale;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- Sentito l'Assessore alle Attività Produttive Avv. Dafne Musolino.

ORDINA

dalle ore 20.00 del 19 giugno 2020 alle ore 24.00 del 30 giugno 2020

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che:

- 1) Revoca l'Ordinanza Sindacale n. 187 del 12 giugno 2020;
- 2) Tutte le attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che l'attività di asporto ai chioschi e gli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, sono tenuti a rispettare i seguenti orari:
 - Apertura dalle ore 06,00
 - Chiusura alle ore 02,00;

Per i soli esercizi di ristorazione, è consentita mezz'ora di tolleranza per lo smontaggio degli arredi.

- 3) È fatto divieto dopo le ore 20,00 fino alle ore 08,00 di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini, spiagge pubbliche, arenili, area di mercato, torrenti e ville aperte al pubblico;
- 4) È fatto divieto per i distributori automatici di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 20,00 fino alle ore 08,00-
- 5) Resta consentita la somministrazione di bevande alcoliche per le attività di ristorazione /attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie solo all'interno dei locali e nelle aree esterne in concessione (plateatici e/o dehors) fino alle ore 01,30;
- 6) Le esecuzioni musicali e la diffusione della musica all'esterno dei locali e nelle attività balneari e complementari devono cessare entro le ore 00,30 nei giorni dal lunedì al giovedì, ed entro le ore 01,00 nei giorni dal venerdì alla domenica.

7) Le attività balneari sono tenute al rispetto degli orari di chiusura ed al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza in merito al divieto di somministrazione di bevande alcoliche;

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio per effettuare i controlli e assicurarne l'applicazione,

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione nei confronti dei contravventori delle sanzioni di cui:

- all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- all'art. 15 del D.L. 9 marzo 2020, n.14;
- all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- all'art.1 co. 15 e 2 co. 1 del D.L. 33 del 16.5.2020;

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 20.00 del 19 giugno 2020 alle ore 24.00 del 30 giugno 2020 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere assunte successivamente;

Per quanto non espressamente disposto nella presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sino all'ultimo D.P.C.M. del 17.5.2020 e dei decreti – legge (anche non ancora convertiti in legge) sopra richiamati, all'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 2.6.2020, n. 22, oltre all'ultima Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 6 giugno 2020, n.24;

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Messina.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Messina

Che la presente Ordinanza venga comunicata a:

- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri;

- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante dei VV.FF. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana.

Il Vice SindacoSalvatore Mondello